
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la L.R. 29 gennaio 2008, n. 1 "Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario nel territorio emiliano-romagnolo";

Visto in particolare l'articolo 14 della predetta legge, che affida alla Giunta regionale l'approvazione dei criteri attuativi della predetta legge e precisamente:

- a) i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui all'articolo 2 della legge sono considerate a rischio di erosione genetica;
- b) le modalità e le procedure per l'iscrizione al Repertorio delle risorse genetiche indigene, ai sensi dell'articolo 6;
- c) i criteri in base ai quali la Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8 esprime parere in merito all'iscrizione ed alla cancellazione dal Repertorio delle risorse genetiche indigene;
- d) le modalità di funzionamento delle strutture per la conservazione *ex situ* di cui all'articolo 9, nonché le modalità di affidamento delle attività di conservazione alle stesse;
- e) i criteri per il conferimento dell'incarico di conservazione *in situ* o *on farm* agli agricoltori custodi di cui all'articolo 10, nonché i compiti ad essi demandati ed il corrispettivo spettante per le eventuali attività prestate;
- f) i requisiti richiesti ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, per l'adesione alla Rete di conservazione, tutela e salvaguardia;
- g) la modica quantità con riferimento alla singola varietà di cui all'articolo 12, comma 4 di cui consentire la circolazione e diffusione fra gli aderenti alla Rete;

Rilevato, inoltre, che l'articolo 7 della medesima legge prevede, al fine di tutelare le razze e le specie zootecniche inserite nel Repertorio delle risorse genetiche indigene e non disciplinate dalla normativa comunitaria o nazionale, l'istituzione di Registri anagrafici regionali, istituiti e gestiti secondo modalità fissate dalla Giunta regionale;

Dato atto:

- che, in relazione alla complessità della materia, al fine di valutare compiutamente gli aspetti tecnici ed i risvolti applicativi della normativa di che trattasi, con atto del Direttore Generale Agricoltura n. 5449 del 14 maggio 2008 è stato costituito uno specifico Gruppo di lavoro;
- che il predetto Gruppo - del quale sono stati chiamati a far parte, in considerazione delle implicazioni della materia con settori presidiati dalle Amministrazioni provinciali, anche tecnici dei Servizi provinciali competenti in materia di agricoltura - ha concluso i propri lavori presentando la proposta tecnica richiesta;

Attesa l'opportunità di dar corso ad una prima attuazione dell'impianto normativo di che trattasi, per le parti che non richiedono l'apporto della Commissione tecnico-scientifica prevista dall'articolo 8, alla cui istituzione non si è ancora provveduto;

Ritenuto pertanto di approvare, nella formulazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, i criteri di attuazione della L.R. 29 gennaio 2008, n. 1, fatta eccezione per quanto concerne quelli indicati alla lettera e) del citato articolo 14, per i quali si provvederà con successivo atto deliberativo;

Vista la LR 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, quarto comma;

Richiamata la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche" e successive modifiche;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi del citato art. 37, comma 4, della LR n. 43/2001 e della richiamata deliberazione n. 450/2007;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare - sulla base di quanto argomentato in premessa e nella formulazione di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto - i criteri di attuazione della L.R. 29 gennaio 2008, n. 1;
- 2) di rinviare a successivo atto deliberativo l'approvazione dei criteri di cui alla lettera e) dell'art. 14 della predetta legge, concernenti il conferimento agli agricoltori custodi dell'incarico di conservazione *in situ* o *on farm* delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio regionale, nonché i compiti agli stessi demandati ed il corrispettivo spettante per le eventuali attività prestate;
- 3) di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 2008, N. 1

CRITERI DI ATTUAZIONE

INDICE

Ambito applicativo

- A. Criteri per definire il rischio di erosione delle risorse genetiche indigene
- B. Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche indigene agrarie
- C. Criteri per l'espressione dei pareri della Commissione tecnico-scientifica
- D. Registri anagrafici
- E. Conservazione ex situ delle risorse genetiche indigene
- F. Requisiti e modalità di iscrizione al Registro degli agricoltori custodi
- G. Requisiti per l'adesione alla Rete di conservazione tutela e salvaguardia
- H. Definizione di modica quantità

CRITERI DI ATTUAZIONE

Ambito applicativo

Il presente documento disciplina l'attuazione della Legge regionale 29 gennaio 2008, n. 1 "Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo", di seguito denominata "Legge".

Nello specifico vengono disciplinati:

- A) i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui al comma 1, dell'articolo 2 sono considerate a rischio di erosione genetica;
- B) le modalità e le procedure per l'iscrizione al Repertorio volontario regionale delle razze e varietà locali di cui all'articolo 6;
- C) i criteri in base ai quali la Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, esprime un parere in merito all'iscrizione ed alla cancellazione dal Repertorio delle risorse genetiche indigene;
- D) i criteri e le modalità per l'istituzione di registri anagrafici regionali di cui all'articolo 7, comma 1;
- E) le modalità di funzionamento delle strutture per la conservazione *ex situ* di cui all'articolo 9, nonché le modalità di affidamento delle attività di conservazione alle stesse;
- F) criteri per l'iscrizione al Registro pubblico degli agricoltori custodi
- G) i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, per l'adesione alla Rete;
- H) la definizione di "modica quantità" con riferimento alla singola varietà di cui all'art. 12, comma 4.

A. Criteri per definire il rischio di erosione delle risorse genetiche indigene

Le risorse genetiche indigene, razze animali e vegetali, sono considerate a rischio di erosione come segue:

- per le razze animali, le soglie cui fare riferimento sono quelle previste dall'allegato 4 del Reg. CE n. 1974/2006;
- per le risorse genetiche indigene vegetali il rischio di erosione genetica è di seguito definito:

a) varietà di specie legnose arboree:

ciascuna varietà delle singole specie legnose arboree è a rischio di erosione genetica se la superficie complessivamente coltivata è inferiore a 50 ettari.

b) varietà della specie *Vitis vinifera*:

ciascuna varietà è a rischio di erosione genetica se la superficie complessivamente coltivata è inferiore a 100 ettari.

c) varietà di specie erbacee cerealicole:

ciascuna varietà delle singole specie erbacee cerealicole è a rischio di erosione genetica se la superficie complessivamente coltivata è inferiore a 10 ettari.

d) varietà di specie orticole:

ciascuna varietà delle singole specie orticole è a rischio di erosione genetica se la superficie complessivamente coltivata è inferiore a 2 ettari.

e) varietà di specie foraggere:

ciascuna varietà delle singole specie foraggere è a rischio di erosione genetica se la superficie complessivamente coltivata è inferiore a 10 ettari.

B. Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche indigene agrarie

La proposta di iscrizione al Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, di seguito denominato

Repertorio, deve essere formulata su un'apposita modulistica, definita con successivo atto del Responsabile del Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare, indirizzata alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura - Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare.

L'iscrizione avviene sulla base della proposta e della documentazione relativa alla risorsa (razza o varietà) da iscrivere, presentata dal soggetto proponente.

La richiesta d'iscrizione dovrà essere corredata da:

- a) indicazione del nome della risorsa ed eventuali sinonimi;
- b) relazione tecnica, compresa - per le razze animali - l'eventuale situazione demografica e l'eventuale presenza di organismi di tutela e similari;
- c) relazione storica ed esplicitazione dei legami con il territorio d'origine;
- d) caratterizzazione morfologica;
- e) eventuale caratterizzazione genetica (qualora la caratterizzazione morfologica non dovesse risultare sufficiente ad individuare la risorsa);
- f) documentazione fotografica;
- g) eventuale indicazione del luogo/struttura per la conservazione ex situ.

Nell'indicazione del nome di cui alla lettera a) dovrà farsi riferimento al nome storico con cui ciascuna risorsa viene tradizionalmente designata nei luoghi di origine.

La caratterizzazione morfologica di cui alla lettera d) dovrà essere descritta secondo la metodologia definita con l'atto dirigenziale di approvazione della modulistica che prenderà a riferimento analoghe caratterizzazioni predisposte da altri soggetti pubblici o privati a livello nazionale ed internazionale, al fine di tutelare la risorsa genetica da eventuali richieste di privativa varietale e/o brevettuale.

Ai fini dell'iscrizione di risorse vegetali, il proponente dovrà mettere a disposizione almeno due campioni di materiale di riproduzione o di propagazione della risorsa oggetto della proposta o l'indicazione del sito dove è possibile reperirli,

per l'avvio della conservazione ex situ presso le strutture preposte ed eventuale successiva moltiplicazione.

Per le risorse animali, il richiedente dovrà impegnarsi a rendere disponibili almeno due campioni del materiale genetico che sarà richiesto dal Responsabile del Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare ai fini dell'avvio della conservazione, sulla base delle valutazioni tecnico-scientifiche della Commissione di cui all'art. 8 della legge e tenuto conto della specificità della risorsa.

La Regione individuerà le strutture idonee alla conservazione del suddetto materiale.

La Commissione tecnico-scientifica:

- a. esprime, in merito alla proposta di iscrizione al Repertorio regionale delle risorse genetiche agrarie, il parere previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della Legge;
- b. individua il nome con cui la risorsa è iscritta nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie;
- c. valuta l'eventuale rischio di estinzione ed il grado di erosione;
- d. propone le modalità di conservazione in situ ed ex situ della risorsa, anche sulla base delle proposte pervenute;
- e. indica l'ambito locale in cui è consentita la circolazione di materiale genetico della risorsa, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 ;

Alla fase di valutazione della Commissione possono essere presenti i soggetti proponenti l'iscrizione.

Conclusa la fase di valutazione, la Commissione ne comunica l'esito, esplicitato in apposito verbale, al Responsabile del Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare, che provvede con proprio atto, in caso di esito positivo, all'iscrizione nel Repertorio. L'esito del procedimento viene comunicato al proponente, e, in caso di esito negativo, nella comunicazione dovranno essere indicate le motivazioni a supporto del parere contrario della Commissione tecnico-scientifica.

Per ciascuna risorsa iscritta al Repertorio sarà indicata la modica quantità.

Il Repertorio viene tenuto presso la Direzione Generale Agricoltura - Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare - ed è aggiornato almeno una volta l'anno.

L'iscrizione nel Repertorio potrà avvenire su iniziativa diretta della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 6 della Legge.

A tal fine il Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare coordinerà la predisposizione della documentazione necessaria all'iscrizione, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione tecnico-scientifica.

C. Criteri per l'espressione dei pareri della Commissione tecnico-scientifica

La Commissione esprime il parere in merito alla iscrizione e/cancellazione dal Repertorio avendo a riferimento i seguenti criteri:

- che la risorsa sia autoctona del territorio emiliano-romagnolo o che sia integrata nel territorio emiliano-romagnolo da almeno 50 anni;
- che sia dimostrato il legame storico con il territorio e con la comunità rurale;
- che la descrizione morfologica sia adeguata per identificare inequivocabilmente la varietà e/o la razza da iscrivere.

D. Registri anagrafici regionali

La Regione Emilia-Romagna, al fine di tutelare le razze e le specie zootecniche iscritte nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie e non disciplinate dalla normativa comunitaria o nazionale può istituire - su proposta di una associazione di allevatori di rilevanza regionale o provinciale dotata di personalità giuridica - registri anagrafici regionali di cui all'art. 7, comma 1 della Legge.

La Giunta regionale procede all'istituzione del Registro previa istruttoria tecnica che dovrà accertare:

- che la razza è autoctona del territorio emiliano-romagnolo;
- che la razza è presente in regione da almeno 50 anni;
- che la razza è allevata in almeno due territori comunali.

L'istruttoria tecnica dovrà fondarsi su due fonti scritte (bibliografia antecedente di almeno 50 anni l'effettuazione dell'istruttoria) o su due testimonianze orali supportate da perizie giurate.

Il registro anagrafico è tenuto dall'associazione proponente che a tal fine si dota di un regolamento contenente in particolare:

- a) le norme di organizzazione interna dell'associazione per la tenuta del registro, secondo le disposizioni vigenti;
- b) le modalità di tenuta del registro;
- c) le disposizioni relative ai requisiti necessari per l'iscrizione al registro;
- d) gli obblighi degli allevatori aderenti al registro.

L'associazione allevatori di cui sopra è tenuta a comunicare tempestivamente ogni sua variazione al Servizio regionale competente.

E. Conservazione *ex situ* delle risorse genetiche indigene

Il Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare della Regione individua, anche sulla base di autocandidature, come previsto dall'art. 9 comma 1, per ciascuna risorsa appositi soggetti pubblici e/o privati di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee strutture, cui affidare per conto della Regione la tutela e la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio regionale ed a rischio di erosione genetica.

La gestione delle attività delle strutture per la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche vegetali ed animali a rischio di erosione genetica iscritte al Repertorio è coordinata - sotto il profilo tecnico - dal Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare della Regione con la collaborazione del Servizio Produzioni animali e del Servizio Produzioni vegetali.

I rapporti fra la Regione e il soggetto affidatario della conservazione ex situ sono disciplinati attraverso apposito contratto/convenzione nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di affidamento di servizi.

I contratti/convenzioni dovranno contenere specifiche condizioni atte a garantire - attraverso apposite regole di funzionamento - la conservazione durevole delle risorse genetiche, senza sfruttamento commerciale, nonché prescrizioni tecniche, organizzative ed economico-giuridiche relative a ciascuna varietà o razza e le modalità di controllo da parte della Regione, nel rispetto delle indicazioni espresse dalla Commissione tecnico-scientifica in sede di espressione del parere per l'iscrizione al Repertorio.

F. Requisiti e modalità di iscrizione al Registro degli agricoltori custodi

L'agricoltore custode è colui che provvede alla conservazione *in situ* o *on farm* delle varietà e razze locali a rischio di estinzione iscritte al Repertorio volontario regionale di cui all'articolo 5 della Legge.

Possono richiedere l'iscrizione al Registro pubblico degli agricoltori custodi di cui all'art. 10, comma 3, della Legge, soggetti privati, in forma singola o associata, con sede legale e sede operativa aziendale ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna, proprietari o affittuari di strutture idonee sulla base di titolo valido alla data della richiesta e che detengano le razze e/o varietà autoctone ed a rischio di erosione genetica iscritte nel Repertorio. I soggetti che fanno richiesta per la conservazione di specie animali devono disporre di idonee strutture per l'allevamento.

L'iscrizione è subordinata al possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) possesso di laurea in scienze agrarie, scienze della produzione animale, medicina veterinaria o equipollente;
- b) possesso di diploma di perito agrario, diploma di agrotecnico, o equipollenti;
- c) possesso della qualifica di imprenditore agricolo come individuato dall'art. 2135 del Codice Civile (oppure qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi

dell'art. 1 del decreto legislativo 23 marzo 2004, n. 99);

d) esperienza almeno triennale in uno o più dei seguenti ambiti:

- autoriproduzione e/o moltiplicazione delle sementi;
- coltivazioni di specie legnose da frutto;
- coltivazione di vitigni;
- allevamento di specie e razze di interesse zootecnico;

contribuendo alla riscoperta e conservazione di una o più razze o varietà locali.

Nel caso di imprenditore individuale il requisito deve essere posseduto dal titolare, mentre nel caso di società dal soggetto che di fatto detiene e conserva la risorsa.

L'iscrizione al Registro degli agricoltori custodi di cui all'art. 10 comma 3 avviene a seguito di presentazione di una domanda, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, formulata su un'apposita modulistica definita con successivo atto del Responsabile del Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare, nella quale dovranno essere indicati:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) requisito per l'iscrizione;
- c) ubicazione e titolo in virtù del quale si detengono il terreno e le strutture necessarie alla conservazione della risorsa;
- d) razze e/o varietà per le quali il richiedente presenta istanza.

Con riferimento alle specie animali la domanda deve inoltre indicare il codice di iscrizione dell'allevamento rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

La domanda va indirizzata alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna - Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare.

Il predetto Servizio provvede all'istruttoria dell'istanza presentata della quale viene dato atto in apposito verbale. In caso di esito positivo, il Responsabile del Servizio, con proprio atto, provvede all'iscrizione al Registro degli agricoltori custodi. In caso di esito negativo verranno comunicate al richiedente le motivazioni del diniego.

Il registro è tenuto presso la Direzione Generale Agricoltura, Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare, ed è aggiornato almeno una volta l'anno.

L'agricoltore custode è tenuto a comunicare alla Regione ogni eventuale successiva variazione nella titolarità dei terreni e delle strutture di allevamento.

Con successivo atto deliberativo saranno definiti i criteri per il conferimento ad agricoltori custodi dell'incarico di conservazione *in situ* o *on farm*, nonché i compiti ad essi demandati ed il corrispettivo spettante per le eventuali attività prestate.

G. Requisiti per l'adesione alla Rete di conservazione tutela e salvaguardia

Oltre agli agricoltori custodi ed alle strutture per la conservazione *ex situ* che ne fanno parte di diritto, possono aderire alla Rete: Province, Comuni, Comunità Montane, gli Enti parchi, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca, le Università, le associazioni e gli agricoltori singoli ed associati che manifestino interesse per la tutela e la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone e che svolgano attività di recupero e valorizzazione delle risorse del proprio territorio.

Tutti i soggetti di cui sopra che intendono aderire alla Rete possono farne richiesta al Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare su apposita modulistica che sarà predisposta con apposito atto del Responsabile del predetto Servizio.

H. Definizione di modica quantità

La "modica quantità" di cui all'articolo 12 comma 4, in riferimento ad ogni singola varietà iscritta nel Repertorio viene definita avendo a riferimento per le specie erbacee ed ortive quanto prescritto nell'art. 3 del Decreto 18 aprile 2008 (Disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione), ed in ogni caso per le altre specie la modica quantità è riferita al fabbisogno di

un'azienda agricola su scala familiare al fine di recuperare, mantenere e riprodurre le varietà locali indigene a rischio di erosione genetica iscritte nel Repertorio regionale.